



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 22 dicembre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Sala Consilina**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO n. 241/2021 - Richiesta di chiarimenti circa la comunicazione dei dati raccolti dagli Ordini territoriali per la formazione dell'elenco degli esperti di cui all'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2021 alla CCIAA di competenza.

Nella richiesta pervenuta a questo Consiglio Nazionale, l'Ordine di Sala Consilina precisa che ha sede a Teggiano, in provincia di Salerno, e che il circondario di appartenenza è quello del Tribunale di Lagonegro. L'Ordine di Sala Consilina informa che la circoscrizione di riferimento insiste sulle regioni della Campania e della Basilicata e che gli iscritti all'Ordine sono residenti o domiciliati in entrambe le due regioni.

Ciò premesso, l'Ordine di Sala Consilina chiede se debba inviare l'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti professionali e formativi previsti dall'ordinamento per essere inseriti nell'elenco unico degli esperti facilitatori della composizione negoziata di cui all'art. 3 d.l. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2021 (d'ora in avanti d.l. n. 118/2021), a entrambe le CCIAA dei capoluoghi delle due regioni, vale a dire alla CCIAA di Napoli e a quella di Potenza.

Stando alle disposizioni del d.l. n. 118/2021 può risponderci che l'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa debba essere inviato dall'Ordine di Sala Consilina alla CCIAA di Napoli.

Più nel dettaglio, occorre notare come l'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, preveda che l'elenco unico degli esperti è formato presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 3, comma 6, del d.l. n. 118/2021, prevede, inoltre, che la nomina dell'esperto avviene da opera di una commissione costituita presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 3, comma 5, dello stesso d.l. n. 118/2021 prevede, infine, che l'Ordine professionale comunica l'elenco con i nominativi e i dati significativi ed essenziali dei professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, alla CCIAA del capoluogo di regione in cui si trova ovvero alla CCIAA delle province autonome di Trento e Bolzano.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Sembrerebbe, pertanto, che il legislatore, con riferimento alla formazione dell'elenco, non abbia adottato un criterio basato sulla competenza territoriale del circondario di Tribunale, né un criterio basato sulla competenza territoriale determinata tenendo conto dell'ambito territoriale in cui è posta la sede legale dell'impresa, bensì abbia privilegiato un criterio che assegna priorità alla circoscrizione regionale in cui è posta la sede dell'Ordine professionale di riferimento.

Ciò comporta che essendo l'Ordine di Sala Consilina posto in Campania, l'elenco non dovrà essere inviato alla CCIAA della Basilicata, risultante dall'accorpamento delle CCIAA di Potenza e Matera (secondo un criterio che si basa sulla circostanza che Sala Consilina è un comune che ricade nel circondario del Tribunale di Lagonegro), bensì alla CCIAA di Napoli, in quanto CCIAA del capoluogo della regione in cui l'Ordine medesimo si trova.

Del resto, lo stesso art. 3, comma 6, con riferimento alle modalità e ai criteri per la scelta dei componenti della commissione che procede alla nomina degli esperti precisa che essa è composta da:

- un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1 (vale a dire l'istanza presentata dall'impresa presso il segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa);
- un membro designato dal presidente della CCIAA presso la quale è costituita la commissione (vale a dire dal presidente della CCIAA del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e Bolzano);
- un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza della società.

La conclusione a cui si è pervenuti si fonda essenzialmente sulla considerazione che, a seguito del processo di razionalizzazione delle sedi delle CCIAA, avviato con il d.l.gs. 25 novembre 2016, n. 219, si rende necessario consentire una migliore gestione dell'elenco e delle nomine da parte degli uffici camerali di maggiori dimensioni¹. Si tratta, pertanto, di un elenco ad ambito regionale tenuto dalla CCIAA del capoluogo di regione e accessibile tramite la piattaforma unica nazionale. In proposito, è doveroso evidenziare che, per espressa previsione dell'art. 3, comma 7, penultimo periodo, la commissione istituita presso la CCIAA del capoluogo di regione, con l'intento di assicurare trasparenza e rotazione nell'attribuzione degli incarichi, può nominare anche al di fuori dell'ambito regionale.

Cordiali saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



¹ Cfr. in tal senso, Relazione illustrativa allo schema di decreto legge recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.